Proposte emendative d.l. "milleproroghe" 2018

(esame preliminare CDM 20 luglio 2018)

Sommario

Modifiche in materia di contabilità economico-patrimoniale 2

Proroga dei termini di deliberazione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018 3

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 4

Sospensione termini verifica degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione o diniego del piano rimodulato/riformulato 5

Mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale 5

Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 o del Patto di stabilità definitivamente accertati dopo la chiusura dell'esercizio 6

Revisione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini 7

Modifiche al contributo per gli investimenti dei Comuni (comma 853 legge di bilancio 2018) 8

Proroga termini in materia di società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016 9

Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 9

Modifiche all' art. 40 del codice contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 10

Modifiche in materia di contabilità economico-patrimoniale

Aggiungere il seguente articolo:

Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

> "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1."

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

> "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.

3. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.

Motivazione

Nel corso del 2017 si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti. L'impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell'ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato.

*Con i **commi 1 e 2** si determina un termine specifico per la documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale (il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio), ferma restando la scadenza del rendiconto di gestione fissata dal TUEL al 30 aprile.*

*Con il **comma 3** si rende facoltativa la tenuta della CEP e la redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5mila abitanti, con riferimento all'anno 2017, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modesto contributo che tali enti assicurerebbero alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali.*

Proroga dei termini di deliberazione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 849 terzo periodo, le parole "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018";

b) Al comma 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso in cui gli organi amministrativi dell'ente abbiano sottoposto al Consiglio, nel rispetto del termine fissato dal terzo periodo del presente comma, apposita proposta di deliberazione di rimodulazione o riformulazione del piano munita del parere favorevole dell'organo di revisione e non fosse intervenuta valida deliberazione da parte del Consiglio Comunale, il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 30 settembre 2018".

Motivazione

La Legge di Bilancio per il 2018 ha apportato modifiche che impattano sulla revisione dei piani di riequilibrio pluriennali (predissesto).

Il comma 848 permette di recepire esigenze di modifica del riaccertamento straordinario dei residui. In conseguenza, il comma 849 dà termini molto ristretti (circa 45 giorni dal 15 gennaio 2018) per la riformulazione o rimodulazione dei piani che peraltro non sono coordinati con l'approvazione dei rendiconti di gestione 2017 fissata dalla legge al 30 aprile, come pure lo stesso comma sembra richiedere. La modifica proposta (lettera a) permette di armonizzare la scadenza relativa al piano revisionato con i risultati di rendiconto.

Con il comma 888 è stato inoltre modificato l'arco temporale massimo previsto dal TUEL per il riequilibrio finanziario, ora compreso tra 4 e 20 anni a seconda dell'incidenza delle passività da ripianare nel piano sulle spese correnti. Gli enti che hanno già adottato il piano o per cui è intervenuta la formale approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti possono, pur in presenza delle condizioni di cui sopra, avvalersi di tale facoltà, rimodulando o riformulando il piano, soltanto se:

- *hanno deliberato, entro il 15 gennaio 2018, un provvedimento consiliare attestante formalmente tale volontà (comma 889);*
- *hanno deliberato sempre presso il consiglio il piano revisionato entro i successivi 45 giorni (primi di marzo).*

Non tutti gli enti locali sono tuttavia riusciti ad approvare in Consiglio tale ultima delibera entro il suddetto termine, evidentemente troppo ravvicinato rispetto all'entrata in vigore della legge di bilancio e, peraltro, non supportato da motivazioni di natura sostanziale. Si propone pertanto di prorogare tale termine per consentire a quegli enti che abbiano comunque formalizzato in Giunta comunale la revisione del piano di

riequilibrio entro il termine originario e/o avviato l'iter deliberativo nei termini di legge di perfezionare quest'ultimo entro il 30 settembre 2018.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – facoltà di aumento delle tariffe

A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

Motivazione

La proposta normativa mira alla reintroduzione, a decorrere dal 2019, della facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Tale facoltà è infatti venuta meno a partire dal 2013 per effetto della norma che ha abrogato le disposizioni recate dall'articolo 11, co.10, della legge n. 449 del 1997, e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della successiva norma di deroga (comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018.

Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – modalità di rimborso

1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Motivazione

La proposta normativa permette una gestione pluriennale – e quindi più sostenibile – delle richieste di rimborso della maggiorazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, la cui legittimità è stata messa in questione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.

Sospensione termini verifica degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione o diniego del piano rimodulato/riformulato

1. Per gli enti locali che hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine previsto per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data in cui la delibera di cui all'articolo 243-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta definitiva.

2. Per gli enti locali di cui al comma 1, fino alla data di deposito della delibera di cui all'articolo 243 quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Motivazione

Al fine di consentire agli enti in riequilibrio di recepire gli effetti della riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio, la norma propone di sospendere i termini per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (da effettuare, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del TUEL entro il 31 luglio di ciascun anno) finché non sia intervenuta la pronuncia di approvazione/diniego del piano rimodulato/riformulato da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti e quest'ultima abbia provveduto a trasmetterla, ai sensi dell'art. 243-quater, al Ministero dell'Interno. In questo modo, verrebbe assicurata la coerenza tra quanto previsto nel nuovo piano ed i contenuti della deliberazione consiliare attestante il permanere degli equilibri di bilancio.

Mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale

All'art 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è così sostituito:

"Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'art. 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.";

b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente:

"Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'art. 243-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.

Motivazione

I commi 849 e 889 della legge di Bilancio per il 2018 rappresentano un rilevante intervento normativo per gli enti locali in riequilibrio finanziario, volto ad integrare le fattispecie in cui è consentito provvedere alla rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio al fine di tenere conto di quanto previsto dalle novità introdotte, rispettivamente, dai commi 848 ed 888.

Tuttavia, i commi 850 e 889, ultimo periodo, prevedono che, nel caso in cui un ente non abbia rispettato gli obiettivi intermedi previsti nel vecchio piano, tale violazione non venga "azzerata" a seguito dell'approvazione del piano rimodulato/riformulato. In tal modo, a seguito dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi intermedi nel nuovo piano, andrebbe a configurarsi una situazione di reiterata violazione che, qualora anche grave, attiverebbe la cd procedura di dissesto guidato, ovvero l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto.

La modifica normativa proposta mira pertanto a liberare i comuni in predissesto dalla spada di Damocle rappresentata da un precedente mancato rispetto degli obiettivi intermedi, in considerazione dell'evidenza che il piano rimodulato o riformulato costituisce a tutti gli effetti un nuovo piano di riequilibrio, i cui gli obiettivi, finali ed intermedi, sono modificati rispetto agli impegni che l'amministrazione si era precedentemente assunta.

Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 o del Patto di stabilità definitivamente accertati dopo la chiusura dell'esercizio

Sanzioni per violazioni a Patto di stabilità interno e al saldo di competenza

"Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento."

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza ovvero del patto di stabilità interno per gli enti locali in dissesto e predissesto al 31 dicembre 2015, che abbiano visto riconosciuto lo sforamento degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica in anni successivi, anche a seguito di pronunce definitive da parte delle competenti sezioni della Corte dei Conti. Tale norma è finalizzata a non aggravare ulteriormente la situazione di dichiarata criticità finanziaria degli enti in riequilibrio o in dissesto finanziario, evitando di minare il percorso di riequilibrio o di risanamento intrapreso dall'ente.

Mitigazione sanzioni per sforamento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni operative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sforato il saldo di bilancio nel 2016.

In subordine:

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Motivazione

La norma è finalizzata a favorire la sostenibilità finanziaria della sanzione pecuniaria dovuta al mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma permette il recupero in tre esercizi della sanzione pecuniaria e riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sforato il saldo di bilancio nel 2016.

Revisione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini

All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1 ottobre 2017 conservano la propria efficacia".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, con quella relativa alle sanzioni per il più grave mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinate dall'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per tale più grave violazione, infatti, pur essendo previsti i divieti assunzionali, restano opportunamente consentite le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili: appare incongruo che per una violazione di minore entità, peraltro espressamente sanabile, sia prevista una sanzione più pesante.

Infine, in relazione alle problematiche emerse in sede di prima applicazione del nuovo complesso adempimento del bilancio consolidato, che andava approvato entro il 30/10/2017, si ritiene necessario retrodatare la disciplina proposta con il presente emendamento al 1/10/2017.

Modifiche al contributo per gli investimenti dei Comuni (comma 853 legge di bilancio 2018)

1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 854, le parole "20 settembre 2018" sono sostituite dalle parole "20 febbraio 2019";

b) al comma 855, le parole "31 ottobre 2018" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2019";

c) al comma 858, le parole "28 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2019" e le parole "31 maggio 2019" sono sostituite dalle parole "30 novembre 2019".

2. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856, della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019.

Motivazione

La scarsa dotazione del fondo per gli investimenti dei Comuni (solo 150 milioni nel 2018) ha messo in evidenza la sproporzione tra la domanda di contributi e la disponibilità di risorse. Per il 2019-20 è auspicabile che sia incrementato l'ammontare attualmente previsto (rispettivamente 300 e 400 mln. di euro annui) e che siano semplificate le procedure di accesso, che hanno mostrato evidenti debolezze con particolare riferimento all'aggiornamento dei dati presso la BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche), nonché i requisiti che devono assicurare una più ampia diffusione del contributo.

A questo fine, la proposta pospone le troppo ravvicinate scadenze previste per il 2019, così da poter definire nuovi criteri, anche mediante accordo in Conferenza Stato-città e alla luce delle prevedibili modifiche alla disciplina degli spazi finanziari.

Proroga termini in materia di società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016

Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 24, al comma 4 le parole* "un anno", *sono sostituite con le seguenti*: "diciotto mesi";
b) *all'articolo 26, al comma 12-quinquies sono apportate le seguenti modifiche*:
   - *al primo periodo, le parole* "triennio 2017-2019" *sono sostituite con le seguenti*: "triennio 2018-2020";
   - *al secondo periodo, le parole* "triennio 2017-2019" *sono sostituite con le seguenti*: "triennio 2018-2020" *nonché dopo le parole* " e 2016-2018" *sono aggiunte le seguenti*: "e 2017-2019".

Motivazione

La proposta emendativa si rende necessaria per consentire agli enti locali l'alienazione delle partecipazioni oggetto di razionalizzazione e di vincoli normativi, in tempi maggiormente congrui rispetto alla complessità procedurale e considerata la fase di prima applicazione della riforma di cui trattasi

Per questo motivo la proroga di cui alla lettera a) propone che l'alienazione societaria avvenga decorsi 18 mesi dalla delibera di ricognizione delle partecipazioni, sia straordinaria che a regime, in luogo dei 12 mesi attuali. Con la proposta di cui alla lettera b) si prevede - al fine di consentire alle amministrazioni la risoluzione di alcune situazioni societarie particolari e complesse, soggette a dismissione per il solo valore del fatturato sotto la media fissata - la proroga dell'utilizzo del fatturato soglia medio di 500 mila euro anche per triennio 2017-2019 (rispetto al milione di euro previsto dalla norma).

Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019"».

Motivazione

Si chiede di posticipare all'annualità successiva il termine del 31 agosto 2018 entro il quale è necessario svolgere le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico. In alternativa di disporre detta proroga per i soli edifici che abbiano richiesto il finanziamento previsto dal comma 1 per la verifica di vulnerabilità o dal comma 3 dell'articolo in parola per il miglioramento sismico, l'adeguamento o la delocalizzazione degli edifici scolastici oppure abbia già ottenuto tramite finanziamento anche a valere sulle risorse del Commissario alla ricostruzione.

Modifiche all' art. 40 del codice contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

All'art. 40 comma 2 sostituire le parole: " A decorrere dal *18 ottobre 2018*," *con le seguenti parole*: "A partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art.58 comma 10 del Codice Contratti Pubblici"

Motivazione

Considerato che tale obbligo coinvolgerà tutte le PPAA in quanto singolarmente stazioni appaltanti, va realisticamente evidenziato che molti Comuni di medio-piccole dimensioni non sono pronti a poter dialogare esclusivamente in modalità telematica, quand'anche si avvalgano di centrali di committenza/soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione. Lo slittamento del termine fornirebbe un lasso di tempo più congruo di adeguamento al predetto obbligo anche nelle more del perfezionamento della normativa riguardante lo svolgimento esclusivo di gare telematiche, in mancanza, ad oggi, delle regole tecniche aggiuntive – di cui all'art. 58 comma 10 del codice contratti pubblici – volte a garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione